PATRONATO
INCA CGIL

LAVORO INSICURO?
VINCANO I DIRITTI.

Sede Centrale
Area danni da lavoro e sanità

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85352749
Internet : **http: //www.inca.it**
E-mail : **politiche-socio-sanitarie@inca.it**

Roma lì, 14 febbraio 2008

Prot. n° 34

All. 1

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Compr.li INCA
Agli Uffici Zona INCA
Alle Categorie Nazionali Cgil
LORO SEDI

Oggetto: Legge 247/2007 "Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale". Articolo 1, comma 44, lettera d): aspetti che riguardano le persone con disabilità.

Sommario
La norma presente nella legge di attuazione del Protocollo sul Welfare chiarisce e amplia i diritti dei lavoratori affetti da patologie oncologiche e dei familiari che li assistono, includendo nel novero dei beneficiari anche la persona convivente.

Care compagne, cari compagni,

Come noto la direttiva europea relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale è stata recepita in Italia con dlgs 61/2000; all'articolo 12 del decreto legislativo è stato successivamente, con dlgs 276/2003, aggiunto l'articolo 12-bis[1]

---

[1] **Art. 12-bis. - Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale [1]**

1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

Note: 1) Articolo aggiunto dall'art. 46, comma 1, lett. t), D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

inerente la possibilità, accordata ai **lavoratori affetti da patologie oncologiche** e con ridotta capacità lavorativa a causa delle terapie salvavita, di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time (verticale o orizzontale).

Il comma 44 della legge 247/2007, nel sostituire l'articolo 12-bis del dlgs 61/2000, dispone che tale possibilità è data a tutti i lavoratori, del settore pubblico e del settore privato, che si trovino nelle condizioni testé ricordate.

Inoltre, la stessa legge amplia i diritti dei lavoratori che assistono familiari o persone conviventi, in particolare:

1) se la patologia oncologica riguarda **il coniuge, i figli o i genitori** del lavoratore o della lavoratrice, quest'ultimo/a ha un diritto prioritario alla trasformazione del suo contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

2) se l'assistenza riguarda una **persona convivente** con la lavoratrice o con il lavoratore richiedente, la quale possiede contemporaneamente, poiché totalmente e permanentemente inabile al lavoro,

- un riconoscimento del 100% di invalidità civile
- un riconoscimento di gravità dell'handicap
- il diritto all'indennità di accompagnamento perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita

è riconosciuto a quel lavoratore o a quella lavoratrice un diritto prioritario alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time.

Rileviamo l'importante novità di tale disposizione che introduce il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro anche quando il lavoratore, o la lavoratrice, convive con una persona -e non più soltanto il familiare o affine- che, a causa della sua disabilità, necessita di assistenza continua e permanente.

Il diritto prioritario alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è riconosciuto alla lavoratrice o al lavoratore:

- con **figlio convivente** di età non superiore a **13 anni**

oppure

- con **figlio convivente** – di qualsiasi età - portatore di **handicap** (con riconoscimento della stato di handicap senza gravità).

Infine, la lavoratrice o il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro per i motivi di cui sopra, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali o equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Ovviamente le novità di questa disposizione saranno oggetto di circolari degli Istituti previdenziali e la tutela dei lavoratori interessati dovrà essere svolta insieme alla categoria ed agli uffici vertenze.

Cari saluti.

p. l'Ufficio Sanità
M.P. Sparti

fm/